



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

Commissione Tutela della Salute

CERTIFICAZIONE AGONISTICA PER DISCIPLINE DIVERSE DAL CICLISMO VS CERTIFICAZIONE NON AGONISTICA E RELATIVE PROBLEMATICHE PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPORTIVO SPECIFICO

Nel merito di quanto in oggetto, relativo alla problematica del mancato caricamento sul gestionale DataHealth di certificati agonistici per sport che non siano il ciclismo, per le categorie per le quali è previsto il certificato non agonistico, si specificano di seguito le motivazioni di tale evenienza.

La strada intrapresa dalla FCI risponde al fondamentale criterio che l'azione di "verifica" della validità di un certificato è materia articolata e complessa che, per competenze tecnico-giuridiche-scientifiche-mediche, non può essere affidata alla valutazione personale di Presidenti di società, organizzatori, segreterie di iscrizione alle gare, ma deve essere affidata a chi esercita un competente servizio in tal senso. Ciò a tutela degli atleti, delle società, degli organizzatori e in primis della FCI per tutte le manifestazioni e/o situazioni per le quali la stessa è direttamente responsabile.

Entrando nel merito della questione va in primo luogo detto che il criterio da alcuni adottato, relativo ad una supposta gerarchia delle certificazioni, con conseguente principio generico di accettazione di un certificato "agonistico- sport specifico" in sostituzione di un "certificato non agonistico – non sport specifico", risponde ad un criterio esclusivamente tecnico, basato sulle procedure previste per le due tipologie di certificato, ovvero dando per scontato che a maggiori accertamenti corrisponda automaticamente un maggior livello di idoneità.

Tale criterio tecnico non tiene però in alcun conto gli aspetti clinici correlati al rilascio di detti certificati.

Infatti, come ben specificato anche dalla FMSI, **il certificato agonistico è sport-specifico in quanto "La certificazione è specifica per ogni sport o disciplina praticata, poiché viene valutato dal medico certificatore il rischio sportivo (VRS), valutato sia in gara che in allenamento, rispetto anche a soggettive patologie (es. cardiache, neurologiche, ecc.) o situazioni particolari (es. mono-organo, ecc.)"**.

Viceversa, un certificato non agonistico, non essendo sport-specifico (a meno che il medico certificatore inserisca delle limitazioni e delle specificità) apre la possibilità di partecipazione ad ogni tipologia di manifestazione per la quale è previsto un certificato non agonistico, ma è necessario in tale ambito considerare che anche per tali tipologie di manifestazioni il "rischio sportivo" (VRS) esiste, rimane indubbiamente "specifico" e va pertanto valutato.

Per meglio comprendere tale aspetto si pensi al caso di un certificato agonistico rilasciato per il nuoto ed utilizzato per partecipare ad una manifestazione ciclistica (sia pure per categorie per le quali è previsto un certificato non agonistico).

Supponiamo che l'atleta al quale è stato rilasciato il certificato agonistico per il nuoto presenti delle peculiarità cliniche che il medico ha ritenuto comunque compatibili con la pratica del nuoto agonistico (ad esempio lievi disturbi dell'equilibrio o postumi/esiti di problematiche neurologiche per le quali non vi è controindicazione alla pratica agonistica del nuoto in quanto il nuoto non è sport caratterizzato da rischio intrinseco per traumatismi cranici). Bene tali possibili peculiarità cliniche potrebbero costituire una importante controindicazione per la partecipazione ad una manifestazione ciclistica (sia pure con richiesta di certificato non agonistico), ovvero alla pratica di un'attività sportiva caratterizzata certamente da rischio intrinseco per traumatismi e che richiede pieno controllo del mezzo specialmente in discesa e nelle curve.



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

Commissione Tutela della Salute

Risulta pertanto piuttosto evidente che non è ragionevole, dal punto di vista medico, pensare che si è provveduto a tutelare con rigore la salute di tale atleta invocando il cosiddetto criterio della “gerarchia dei certificati”.

Tale evidenza è inoltre supportata anche da quanto disposto dal Ministero della Salute che specifica come, a seguito di una visita per idoneità sportiva, il medico è tenuto a rilasciare un certificato per ogni tipologia di sport praticato dall’atleta; alla luce di tale indicazione non si comprenderebbe il perché, invece di rilasciare anche un certificato non agonistico (oltre a quello agonistico), il medico dovrebbe consegnare un certificato “multiuso” che non garantisce la piena rispondenza ai criteri di ordine clinico.

In tale ambito c’è infatti da chiedersi quale sarebbe il criterio di valutazione da parte di un organismo giudicante nel momento in cui tale atleta dovesse rimanere vittima, durante una manifestazione ciclistica, di un evento correlato alle sue ipotizzate specificità cliniche.

Proprio per i suddetti motivi la FCI ha scelto e adottato un gestionale (DataHealth) che operasse, in sinergia con il sistema federale di tesseramento, per la verifica della sussistenza di certificati correttamente compilati secondo le normative vigenti, nonché della loro scadenza, gestionale che è divenuto operativo, con i relativi “blocchi” a partire dal tesseramento per la stagione agonistica 2021 (tali “blocchi” non erano ancora operativi nel 2020).

Tali “blocchi”, nel merito della questione in oggetto, sono stati impostati secondo i principi esposti, ovvero in considerazione del fatto che al principio della “gerarchia delle certificazioni”, è stato anteposto quello della Valutazione del Rischio Sportivo Specifico (VRS) secondo le raccomandazioni della FMSI. Ciò per volontà e previa totale condivisione degli organismi dirigenti della FCI, anche a fronte dell’acquisizione, dopo approfondita valutazione di merito, di favorevole parere legale per opportunità.

Pertanto, il gestionale federale prevede che venga accettato per categorie non agonistiche anche un certificato agonistico ma solo se è un certificato agonistico per il ciclismo, mentre, dal 2021, non viene accettato per il non agonismo un certificato agonistico redatto per qualsivoglia altro sport.

Quindi, per i casi in cui l’atleta pratici attività che per la FCI è ricompresa nelle categorie non agonistiche, o viene redatto un certificato agonistico per il ciclismo o deve essere emesso un certificato non agonistico (cosa che è ovviamente più coerente per la categoria di appartenenza).

Tale certificato deve essere redatto in ottemperanza a quanto previsto da DM del 24 aprile 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014, utilizzando esclusivamente il modello C previsto dal suddetto Decreto.

Si specifica che il rilascio del certificato non agonistico deve necessariamente riportare, per essere accettato, quanto previsto dal DM ed indicato nel modello, ovvero l’effettuazione della visita clinica con misurazione della Pressione Arteriosa nonché il riferimento alla data di effettuazione/refertazione di un tracciato ECG che, data l’età, deve essere stato effettuato, secondo quanto indicato dal DM, almeno una volta nella vita.

Si segnala anche che tale certificato può essere rilasciato: a) dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti; b) dallo specialista in Medicina dello Sport; c) dai medici iscritti alla FMSI. Per quest’ultimo caso è opportuno sottolineare che nel caso che il rilascio del certificato avvenga da parte dei medici della FMSI la FMSI stessa ha dato indicazione ai propri iscritti che l’ECG sia effettuato ad ogni visita annuale.

Per quelle Regioni (quali Toscana e Emilia-Romagna), che prevedono il “libretto dello sportivo”, si precisa che esso viene accettato come sostitutivo di un “certificato non agonistico” a condizione che riporti in modalità chiara e completa tutti i dati previsti per un certificato non agonistico per come sopra richiamato.

Di contro il “libretto dello sportivo” previsto da alcune regioni (quali Toscana e Emilia-Romagna) non viene accettato come sostitutivo di un “certificato agonistico”.



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

Commissione Tutela della Salute

In ultimo, sintetizzando quanto sopra, allo stato attuale nel caso di attività non agonistica vi sono solo due possibilità:

- 1) o all'atleta viene rilasciato dal centro un certificato agonistico per il ciclismo (cosa possibile anche se non obbligatoria)
- 2) o all'atleta viene rilasciato un certificato di idoneità non agonistica nei termini e criteri sopra richiamati.